

**N. 05198/2014 REG.PROV.COLL.**

**N. 01091/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2013, proposto da:

Maria Larusso, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del Dirigente p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Francesca Garofalo;

***per l'annullamento***

del provvedimento di mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di cui al dm n. 82 del 24/09/2012;  
del decreto n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui prevede che siano ammessi alle prove scritte i soli candidati che hanno riportato il punteggio minimo di 35/50 (pari a 7/10);  
nonché di ogni altro atto indicato nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

.

1. Con il ricorso in epigrafe, espone la ricorrente di avere partecipato alle prove preselettive del concorso a cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 e di avere conseguito un punteggio uguale o superiore a 30,50 ma inferiore alla soglia dei 35/50 (=7/10) che ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Bando oggi pure impugnato consente l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

2. Impugna dunque l'esclusione, deducendo l'unica articolata doglianza di violazione dell'art. 400, comma 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della prova concorsuale e/o del bando di concorso presupposto, in riferimento al citato art. 400, comma 11 del d.lgs. n. 297/1994.

3. Conclude con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

4. Alla Camera di Consiglio del 22 febbraio con ordinanza n. 905/13 l'istanza cautelare è stata accolta e, per l'effetto, la ricorrente è stata ammessa con riserva a sostenere le prove successive.

5. Con ordinanza presidenziale 782/14 è stato quindi richiesto al Ministero dell'istruzione di precisare quale fosse la posizione della ricorrente in seno alla graduatoria.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 alla quale il Collegio ha così osservato e disposto.

7. Ai fini del decidere si rende necessario conoscere esattamente la posizione di ciascun ricorrente in seno alle graduatorie definitive, circostanza questa in ordine alla quale l'istruttoria ha dato un esito parziale.

Avuto riguardo alla giurisprudenza sulla impugnazione dell'esclusione e delle graduatorie definitive di un concorso (di recente: TAR Sicilia, Palermo, III, 27 gennaio 2014, n. 274; C. Stato, sezione V, 9 marzo 2012, n. 1347), il Collegio dunque dispone che parte ricorrente renda nota la sua posizione nell'ambito della/e graduatorie e per le classi di concorso cui ha partecipato, che renda noto altresì la sussistenza dell'eventuale riserva nella graduatoria apposta alla sua posizione e che rappresenti, quindi, la permanenza dell'interesse a coltivare il gravame.

A tali incombenze dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dando notizie anche via FAX.

8. Qualora parte ricorrente conservi interesse alla coltivazione del gravame e ritenga la necessità di impugnare atti ulteriori oltre l'esclusione principalmente impugnata, sempre ne sia nei termini, il Collegio ritiene sin da ora di autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro

il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- ordina a parte ricorrente di eseguire gli incombenzi istruttori in motivazione indicati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi dei pubblici elenchi di cui all'art.16 ter di cui alla legge 228/12.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)